

Delibera n° 1176

Estratto del processo verbale della seduta del
12 luglio 2019

oggetto:

L 112/2016 - ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE. INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA PER GLI INTERVENTI FINANZIATI IN CONTO ANNUALITÀ 2018.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	assente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del decreto interministeriale 23 novembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2017 - serie generale n. 45) in tema di “Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016”:

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia accede – assieme alle altre Regioni - alla ripartizione annuale delle risorse del “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 112/2016 (di seguito Fondo);
- le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi previsti dall’articolo 3 del precitato decreto, per la cui attuazione le regioni sono tenute ad adottare indirizzi di programmazione, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, allo scopo utilizzando l’apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- gli indirizzi di programmazione attuativa vanno comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’erogazione delle risorse, valutata entro trenta giorni dalla ricezione la loro coerenza con le finalità dell’articolo 3 del decreto sopra citato;
- le Regioni definiscono i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell’attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi;
- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 1331, ha adottato gli indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi finanziati con le risorse assegnate in conto annualità 2016, ivi compresa l’individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione, di pubblicità, verifica ed eventuale revoca dei finanziamenti, confermando altresì i medesimi indirizzi anche per l’annualità 2017;

Visto il decreto interministeriale del 15 novembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 05-01-2019 - Serie Generale n.4) che ha ripartito fra le Regioni le risorse del Fondo per l’anno 2018 ammontanti a complessivi euro 51.100.000,00, con destinazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell’importo di euro 1.022.000,00;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11876 del 23 novembre 2018, recante richiesta alle Regioni di comunicare gli indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi previsti per il 2018, ai fini dell’erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione;

Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

Vista la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, recante <<Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>, e in particolare le disposizioni che individuano gli enti gestori dei servizi per le persone con disabilità e il sistema di finanziamento, con il relativo regolamento di attuazione emanato con DPR n. 238/2013, il quale prevede fra i criteri di riparto quello basato sulla popolazione di età compresa tra 18 e 64 anni residente nel territorio di riferimento di ciascun ente gestore, analogamente al criterio assunto alla base del riparto nazionale fra le Regioni delle risorse del Fondo;

Vista la legge regionale 31 marzo 2005, n. 6, recante <<Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale>> e, in particolare l’articolo 41 (Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine) con il relativo regolamento attuativo emanato con DPR n.7/2015 e l’articolo 46, recante disposizioni in materia di politiche per le persone con disabilità;

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante <<Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria>> e, in particolare l'articolo 24, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale emana disposizioni per l'introduzione e l'utilizzo del budget personale;

Dato atto degli incontri istituzionali intercorsi nel periodo con i rappresentanti degli enti territorialmente competenti in materia di disabilità e con la Consulta regionale delle associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie, a fini di monitoraggio degli interventi e verifica dello stato di utilizzo delle risorse assegnate per gli anni 2016 e 2017, nonché di confronto sulle tematiche della programmazione;

Considerato che, in esito ai predetti incontri è emersa la necessità condivisa di procedere all'aggiornamento degli indirizzi adottati con la precitata deliberazione della Giunta regionale 1331/2017, al fine di meglio orientare l'attuazione degli interventi e dei servizi, mediante introduzione di nuovi strumenti a supporto della definizione dei progetti personalizzati e del relativo budget, nonché di integrarli all'interno dell'articolato e complesso sistema di servizi e interventi regionali in favore delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla linea di sperimentazione in tema di *Abitare possibile* e *Domiciliarità innovativa* di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 2089;

Ritenuto di adottare gli indirizzi di programmazione, comprensivi dell'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione, di pubblicità, verifica ed eventuale revoca dei finanziamenti, ai fini dell'attuazione degli interventi in conto annualità 2018, nel testo - redatto in conformità allo schema reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Ritenuto che alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali degli indirizzi di programmazione di cui all'allegato A, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del precitato decreto interministeriale 23 novembre 2016, si provveda a cura della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Servizio integrazione sociosanitaria;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 22 giugno 2016 n. 112 e del relativo decreto attuativo del 23 novembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2017 - serie generale n. 45), gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi finanziati in conto annualità 2018 a valere sul "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", nel testo di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di provvedere alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali degli indirizzi di programmazione di cui all'allegato A, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del precitato decreto interministeriale 23 novembre 2016, a cura della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Servizio integrazione sociosanitaria.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112

<<DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE
CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE>>

INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ANNUALITA' 2018

Premessa

La legge 112/2016 – cosiddetta sul *Dopo di noi* - in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ha istituito un apposito Fondo, da ripartirsi annualmente fra le Regioni, per il finanziamento di programmi e interventi di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità. Il decreto attuativo del 23 novembre 2016 ha stabilito gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti beneficiari con le risorse del Fondo, lasciando alle Regioni il compito di adottare indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. Tale disciplina consente un certo grado di autonomia e flessibilità nella realizzazione dei singoli programmi attuativi, proposti in relazione alle peculiarità e alle esigenze considerate primarie all'interno dei diversi contesti regionali.

Con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 1331, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha programmato l'utilizzo delle prime annualità 2016 e 2017 ripartite in suo favore a valere sulle disponibilità del Fondo, affidando il ruolo di attuatore agli Enti gestori (EE.GG.) dei servizi per la disabilità ai sensi della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41 e promuovendo, al contempo, un modello di governance aperta al confronto con gli altri attori, pubblici e privati, coinvolti nei percorsi di tutela delle persone disabili.

Le risorse delle due annualità 2016-2017, pari a complessivi 2.566.000,00 euro, sono state ripartite tra gli EE.GG. sulla base della popolazione residente nel territorio di riferimento, di età tra i 18 e i 64 anni, a seguito della presentazione di progetti nei quali sono state valorizzate forme di partenariato costituite con gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni e con le Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS), prevedendo il coinvolgimento delle persone disabili e delle loro famiglie, nonché delle loro Associazioni.

Gli interventi sono stati specificati e suddivisi in 6 categorie:

- a) Percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare
- b) Percorsi per la deistituzionalizzazione
- c) Interventi di supporto alla domiciliarità
- d) Programmi per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire una vita autonoma
- e) Interventi di realizzazione di soluzioni alloggiative
- f) interventi di permanenza temporanea in soluzioni abitative extra familiari, in via residuale.

Grande impulso è stato dato alle prime due linee di attività attraverso l'attribuzione del 60 % delle complessive risorse, per oltre 1,5 milioni nelle 2 annualità. Sono stati valorizzati anche gli interventi che prevedevano l'acquisto, la locazione, la ristrutturazione e la messa in opera di impianti e attrezzature per il funzionamento degli alloggi, cui è stato attribuito il 20% del finanziamento (0,5 mln nelle 2 annualità). I programmi formativi sono stati programmati come integrativi e di completamento delle prime 2 linee di attività; ad essi è stato riservato il 15% del finanziamento (0,4 mln). In via residuale, per la permanenza temporanea in soluzioni abitative extra familiari (cosiddetti moduli respiro), è stata attivata una quota di circa 140.000 € nelle 2 annualità, pari al 5% delle risorse.

A dicembre 2018 oltre 70 persone con disabilità avevano già usufruito degli interventi del Dopo di Noi, nel seguente dettaglio:

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. **** DEL

- 10 persone vivono stabilmente in gruppi appartamento con soluzioni e condizioni abitative di tipo familiare;
- 13 persone frequentano, o hanno frequentato, l'abitazione a periodi, per l'accrescimento delle competenze, (palestre abitative);
- 45 persone beneficiano, o hanno beneficiato, di esperienze di accoglimento breve e di vita indipendente.

Nel corso di questo primo biennio di attuazione, nel territorio regionale è stata attivata un'azione specifica di monitoraggio (relativa all'attuazione degli interventi, all'utilizzo delle risorse, alle modalità di individuazione dei beneficiari, alle risorse del budget di progetto) e sono stati realizzati diversi incontri di confronto con gli EE.GG. e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nei percorsi rivolti ai disabili.

Questa attenta analisi ha confermato come le azioni avviate rappresentino in sé un importante vettore di innovazione e sperimentazione per tutta l'area della disabilità, costituendo un contesto privilegiato ove affinare la personalizzazione dei progetti e testare l'efficacia dei relativi budget, realizzare l'integrazione fra pubblico e privato e tra le diverse figure professionali impegnate nell'elaborazione del progetto di vita insieme alla persona con disabilità, secondo una nuova logica di co-progettazione capacitante.

Le rilevazioni effettuate hanno messo a fuoco le criticità passibili di miglioramento, ma anche le potenzialità di sviluppo e innovazione dell'intero sistema regionale dei servizi per la disabilità - che conta un ricco e articolato insieme di risorse umane, economiche e strumentali - facendo leva sui nuovi paradigmi accolti dalla legge 112 per la costruzione di un percorso di riforma all'insegna della centralità dei bisogni delle persone e dei loro progetti di vita, su cui modellare e integrare prestazioni e servizi con la flessibilità necessaria a garantirne l'efficacia nel concreto delle singole situazioni.

Sulla base di queste considerazioni, si interviene ad aggiornare gli indirizzi per l'attuazione degli interventi in conto annualità 2018, con la messa in campo di nuovi strumenti di supporto al processo di valutazione multidimensionale (Questionario sulle condizioni di Vita della persona Adulta con Disabilità (Q-VAD), alla costruzione del progetto personalizzato e del relativo budget (nuova modulistica per la raccolta dei dati associata a una guida di accompagnamento e orientamento per gli operatori) e, non da ultimo, con precise indicazioni riguardo l'integrazione degli interventi in programmazione all'interno dell'articolato e complesso sistema dei servizi e interventi regionali in favore delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla linea di *Abitare possibile e Domiciliarità innovativa* (DGR 2089/2017) in tema di abitare inclusivo.

Scheda 1**Premessa metodologica alle attività (art. 2 del decreto 23.11.2016)****1. Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Descrizione delle procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana

La presa in carico delle persone con disabilità, effettuata attraverso strumenti di valutazione multidimensionale, da equipe multidisciplinari (e multiprofessionali), è un patrimonio acquisito da tempo nelle realtà territoriali di questa Regione.

Il concetto di equipe valutativa è stato declinato fin dal 1996, nella Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, attuativa della legge nazionale 104/1992. Molta attenzione veniva data già allora alla definizione dell'equipe, di cui venivano specificati composizione e compiti.

L'equipe multidisciplinare della LR 41/1996 assolve, nel contempo, a un ruolo di progettazione e coordinamento e a un ruolo operativo.

Nell'esercizio del primo, in particolare, si fa garante, nel rispetto del diritto di scelta, della presa in carico dei casi e dell'elaborazione del progetto di vita, con la condivisione e la partecipazione della persona disabile e della sua famiglia, della continuità degli interventi e delle funzioni di raccordo con l'intera rete dei servizi socio-sanitari operanti nell'area.

Fin da allora si è fatto uso di sistemi di valutazione, inizialmente anche non codificati, aventi la connotazione della multidimensionalità, allo scopo di inserire coerentemente il progetto di vita nel contesto sociale e abitativo della persona disabile.

Successivamente, con l'introduzione delle misure di sostegno economico alla domiciliarità destinate alle persone non autosufficienti disabili e anziane, la presa in carico integrata e la valutazione multidimensionale effettuata da figure appartenenti alle diverse discipline e alle diverse professioni, nonché ai diversi settori (sanitario e sociale), sono state ulteriormente consolidate (Legge regionale 6/2006, art. 41 e relativi regolamenti attuativi, di cui l'ultimo, sostitutivo di tutti i precedenti, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 7/2015). E' di prassi comune l'utilizzo di scale di valutazione che siano in grado, attraverso la somministrazione di numerosi item, non solo di indagare la gravità della condizione di disabilità ma anche di valorizzare le competenze personali, nonché di effettuare la dovuta relazione tra la condizione individuale e il contesto di vita (Valgraf, sperimentazione estesa dell'ICF).

Con DGR 370 dd. 03/03/2017 la Regione ha avviato un percorso per la valutazione delle condizioni di vita delle persone con disabilità accolte nei servizi residenziali e semiresidenziali, consapevole che la ridefinizione degli

stessi, debba essere supportata dall'utilizzo di un unico strumento condiviso di valutazione, coerente con un approccio che superi la logica del "bisogno assistenziale" per tendere all'affermazione di un impianto che guardi ai percorsi esistenziali delle persone e che sappia esplorare dimensioni altrimenti escluse, come le aspettative e le preferenze delle persone con disabilità.

Con Decreto 1050 dd. 03/08/2017 la Regione ha adottato in via sperimentale lo strumento di valutazione in seguito denominato Q-VAD (Questionario sulle Condizioni di Vita della persona adulta con Disabilità). Esso è caratterizzato da alcuni tratti salienti:

- formulazione in prima persona per sottolineare che il riferimento e protagonista della rilevazione è la persona con disabilità e che lo sforzo deve essere quello di rappresentare in modo fedele la sua condizione e il suo punto di vista;
- la formulazione degli item è organizzata con linguaggio accessibile in modo da facilitare risposte circoscritte e chiaramente definite con margini ristretti di interpretazione;
- il cuore della rilevazione ruota su tre macro fattori: sostegni al funzionamento, qualità di vita e opportunità di vita che prendono in considerazione, tra le altre anche l'area della cura della propria persona, della mobilità, della comunicazione e altre attività cognitive, delle attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.

Infine, con Decreto 2071 dd. 27/12/2018 è stato adottato il flusso informativo per il governo del sistema residenziale e semiresidenziale per persone con disabilità e il percorso per la sua attuazione. Per quanto riguarda, in particolare il sottoflusso "Condizioni di Vita", si apre così una nuova fase di sperimentazione dello strumento Q-VAD per il quale è prevista l'obbligatorietà di utilizzo per la valutazione di tutte le persone destinatarie di progetti finanziati dalla L. 112/2016.

Va infine precisato che, al di là delle metodologie di approccio e degli strumenti di valutazione, la Regione manifesta la sua più ampia disponibilità a coordinare le proprie procedure con le eventuali nuove esigenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di "Dopo di Noi" (D.d.N.), non appena se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.

2. Progetto personalizzato**Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle modalità di cui all'art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto.**

Il progetto personalizzato, indicato nella L.R. 41/1996 con la denominazione "progetto di vita", è elaborato dall'Equipe Multidisciplinare, attraverso la condivisione e la partecipazione della persona con disabilità e della sua famiglia.

L'equipe riveste un ruolo centrale e protagonista per la presa in carico delle persone con disabilità, assicurandone la continuità degli interventi, promuovendo l'integrazione con gli altri servizi coinvolti nella trattazione dei casi (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi sociali di base, ecc.), attivando iniziative volte ad assicurare l'azione integrata con Comuni, consorzi, soggetti privati, privato sociale e istituzioni scolastiche, assicurando in definitiva il raccordo con l'intera rete dei servizi socio-sanitari operanti. Tali azioni in capo all'equipe incidono sulla redazione e monitoraggio del progetto personalizzato.

In coerenza con l'attuazione della L. 112/2016, la Regione FVG intende implementare uno strumento a supporto della presa in carico, finalizzato a ridare impulso alla progettazione personalizzata come indicato dal Decreto 23.11.2016. Tale strumento permetterà la raccolta omogenea dei dati relativi ai progetti personalizzati delle persone con disabilità.

Si intende quindi produrre una modulistica associata ad un guida che accompagni e orienti gli operatori riguardo alle tematiche di maggiore importanza nella presa in carico, con particolare riferimento alla piena partecipazione della persona con disabilità, alla modalità di individuazione del casemanager ed al suo ruolo, alla partecipazione della persona con disabilità, all'indicazione del budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata e alle indicazioni relative ai tempi e al sistema di monitoraggio e verifica dello stesso.

Tale modulistica, oltre ad essere frutto dell'esperienza e dalle buone pratiche censite a livello locale nell'ambito della disabilità, raccogliendo gli stimoli proposti anche nelle discipline relative alle altre condizioni di fragilità (salute mentale, neuropsichiatria infantile, ecc.), si prefigge di diventare uno strumento omogeneo in tutte le aree dell'integrazione socio-sanitaria.

3. Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

L'utilizzo del Q-VAD consente di identificare gli elementi necessari alla pianificazione degli interventi che andranno a costituire il progetto personalizzato, per la cui realizzazione vengono individuate le risorse qualitative e quantitative necessarie che andranno a costituire il budget di progetto.

Il budget di progetto è lo strumento gestionale – di ricomposizione di tutte le risorse disponibili – impiegato per dare risposta alle necessità, ai bisogni, alle aspettative, alle aspirazioni della persona. Non si tratta, quindi, di una misura economica a disposizione dell'utente, ma di un approccio radicalmente diverso alla progettazione, organizzazione e gestione dei servizi.

In tal senso gli interventi afferenti alla L.112/2016 rappresentano solo quota parte dell'insieme delle risorse da impiegare. Le specifiche linee di attività previste dall'art. 5 del decreto 23/11/2016 verranno, come le altre risorse, evidenziate nel progetto personalizzato.

Dal percorso delineato emerge con chiarezza che il bisogno della persona è centrale rispetto alla definizione e alla articolazione del budget di progetto. Questa circostanza comporta che diviene possibile qualificare e quantificare le risorse da impiegare solo a beneficiari individuati e a progetto personalizzato formulato. Pertanto non risulta possibile predeterminare l'ammontare delle risorse previste per ciascuna specifica linea di attività in

discussione. In tal senso si segnala che il relativo importo viene in via preventiva indicato nel suo ammontare complessivo, mentre la scomposizione delle risorse finanziarie sarà dettagliata e precisata in fase di rendicontazione per ciascuna delle linee di attività di cui all'art. 5 c. 4 lettere a), b) e c) del Decreto.

Scheda 2

Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del decreto

Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).

Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M.. In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.

Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6).

962.000,00

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel rispetto dei criteri di accesso e di priorità di cui all'articolo 4 del Decreto 23.11.2016, gli interventi sono finalizzati a favorire un'uscita programmata dal nucleo familiare di origine delle persone con disabilità grave, i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa.

Destinatari degli interventi sono anche le persone con disabilità grave che necessitano di interventi di deistituzionalizzazione, perché inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, quali ad esempio centri residenziali di grandi dimensioni o non adeguati rispetto ai bisogni specifici della persona.

Si evidenzia che la tipologia di interventi prevista dal Decreto si inserisce in una programmazione regionale più ampia relativa alle iniziative di "abitare inclusivo".

Il quadro normativo e di programmazione sociosanitaria regionale evidenzia, infatti, una particolare attenzione verso le politiche di promozione della domiciliarità (in special modo a favore della popolazione anziana e di quella con disabilità) e, in questi ultimi anni, anche verso la ricerca e lo sviluppo di nuove forme sperimentali di abitare e di domiciliarità.

I primi indirizzi in tal senso (DGR n. 671 del 14 aprile 2015 "Linee guida per le sperimentazioni Abitare possibile e Domiciliarità innovativa") sono stati aggiornati con la DGR n. 2089 del 26 ottobre 2017 "Linee guida per il perfezionamento delle sperimentazioni avviate ai sensi della DGR 671/2015 e per nuove sperimentazioni in materia di Abitare possibile e Domiciliarità innovativa".

Nella cornice tracciata ha preso forma un articolato e complesso sistema di servizi e interventi in favore delle persone anziane e delle persone con disabilità, erogati con modalità spesso integrate, dai Comuni,

dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona, con il concorso delle famiglie, del terzo settore, del volontariato e di altri soggetti senza scopo di lucro.

Sulla scorta delle esperienze positive sperimentate nel biennio precedente si è rilevato che le soluzioni "alternative" quali brevi soggiorni per l'autonomia in contesti con connotazione ludico/ricreativa e aggregativa, si configurano quali strumenti propedeutici all'individuazione dell'ottimale nucleo di convivenza e quali momenti privilegiati di osservazione di eventuali formazioni spontanee di legami sociali e relazionali con la conseguente sperimentazione di potenziali nuclei di convivenza in forme di co-housing.

Tali esperienze temporanee di vita autonoma in contesti "esterni ed informali" saranno realizzate e consolidate anche nella presente programmazione.

Nel loro complesso gli interventi sono volti alla vita indipendente, attraverso azioni legate alla casa e alla gestione della vita domestica, all'acquisizione delle autonomie e delle competenze di vita quotidiana, al potenziamento delle abilità sociali e relazionali.

Sono esclusi gli interventi che prevedono un soggiorno temporaneo in soluzioni alloggiative lontane dal concetto di abitazione quali ad esempio residenze protette e comunità alloggio.

In questi programmi devono essere previste anche attività di informazione, formazione e consulenza rivolte ai familiari.

Entro i percorsi sub **lettera a)**, per l'uscita dal nucleo familiare ovvero per la deistituzionalizzazione, trovano collocazione e finanziamento interventi quali: soggiorni temporanei finalizzati alla valutazione delle competenze ed esplorazione delle preferenze/affinità delle persone con disabilità, palestre abitative (alternanza di periodi di permanenza in famiglia con periodi di permanenza breve o percorsi giornalieri presso soluzioni alloggiative); "laboratori diurni per l'autonomia abitativa", fattorie sociali e tutte quelle attività propedeutiche all'inserimento lavorativo e all'integrazione sociale, per l'acquisizione di competenze finalizzate alla vita autonoma. Si tratta di interventi che non rientrano nelle previste attività istituzionali finalizzate alla valutazione delle competenze, delle preferenze e delle risorse di contesto.

Entro gli interventi sub **lettera b)** sono finanziabili quelli organizzati secondo il modello della domiciliarità innovativa, ovvero soluzioni abitative sperimentali realizzate in alloggi di civile abitazione, gruppi appartamento, soluzioni di co-housing o analoghi che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Inoltre sono possibili anche progetti che contemplino soluzioni alloggiative nelle abitazioni di origine e che prevedano soluzioni di co-housing per un numero massimo di 5 persone con disabilità.

Entro i programmi sub **lettera c)** rientrano tutti gli interventi abilitativi finalizzati ad accrescere la consapevolezza, le competenze e l'autonomia della persona, nella prospettiva della riduzione progressiva dell'investimento iniziale e quindi degli interventi di tipo assistenziale.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Per questo tipo di interventi, alla luce della loro finalità di fronteggiare solo temporaneamente momenti di emergenza, sarà necessario ricercare per lo più risposte di tipo residenziale in via d'urgenza, con la possibilità, quindi, che si debba ricorrere a presidi di tipo "tradizionale". Questa evenienza dovrà in ogni caso accompagnarsi al preciso impegno di condividere le scelte con la persona disabile e di pianificare fin da subito il percorso di rientro.

€ 60.000,00

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. **** DEL

Si ritiene che la quota stimata di 60.000,00 euro, riportata a margine, possa essere sufficiente.	
Totale	€ 1.022.000,00
Scheda 3	
Interventi Infrastrutturali	Previsione di spesa in Euro
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	€ 0,00
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI Nella programmazione del Fondo 2018 non si prevede di destinare delle risorse a interventi strutturali o acquisto di immobili in quanto le unità abitative identificate e disponibili sono state oggetto di intervento a valere sul fondo 2016 e 2017 oppure non necessitavano di adattamenti o ristrutturazione.	
Scheda 4	
ADEMPIMENTI DELLE REGIONI	
Ai sensi dell'art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del DM, in particolare:	
• criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti:	
<p>In aderenza all'impianto istituzionale della Legge 41/1996 e in continuità con la precedente programmazione, i 6 Enti Gestori dei servizi per le persone con disabilità (EEGG) continuano a svolgere il ruolo di soggetti attuatori degli interventi. Dopo il trasferimento delle risorse assegnate alla Regione per l'annualità 2018, l'Amministrazione regionale procederà a ripartirle fra gli EEGG, sulla base della popolazione residente sul territorio di riferimento di età compresa tra i 18 e i 64 anni. Gli EEGG presentano ai fini dell'erogazione delle risorse una relazione che evidenzia le attività in continuità con il biennio precedente e quelle di nuovo avvio in aderenza alle prescrizioni del decreto ministeriale e degli indirizzi di programmazione regionale. In particolare la relazione indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità e pubblicizzazione e coinvolgimento del territorio - attivazione degli altri attori in grado di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della legge e di quelli di progetto, dando luogo a forme di partenariato, prioritariamente costituite con gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni (SSC) e con le Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS), e con il coinvolgimento delle persone disabili e delle loro famiglie, nonché delle loro Associazioni; - esplicitazione dell'utilizzo, nei confronti dei singoli beneficiari, del progetto personalizzato; - formazione per i singoli beneficiari di un budget di progetto; - individuazione degli eventuali immobili, se coerenti e previsti nelle azioni progettuali; - indicazione degli stati di avanzamento del progetto e delle modalità di monitoraggio. 	
• modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati:	

Gli interventi finanziati sono opportunamente pubblicizzati dalla Regione e dagli EEGG attraverso i propri siti istituzionali con il coinvolgimento dei SSC e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie.

Gli EEGG assicurano una adeguata attività di informazione sulle modalità con le quali le persone con disabilità possono accedere agli interventi della Legge 112/16. I finanziamenti erogati sono invece pubblicizzati attraverso le usuali e generalizzate modalità facenti capo alla piattaforma informatica dell'Amministrazione trasparente.

• verifica dell'attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti:

Alla verifica si procede secondo le disposizioni della normativa regionale. Se, in occasione del monitoraggio, si evidenziasse un ritardo nell'attuazione superiore al 50 %, le parti saranno convocate per verificare l'effettiva capacità di colmare il ritardo. In mancanza di elementi certi per un'accelerazione efficace, il finanziamento potrà essere revocato.

• monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative:

L'introduzione dei nuovi strumenti sopra descritti consente l'uniformità dei dati raccolti anche in termini dei flussi finanziari e permette di monitorare l'intero processo.

Inoltre l'Amministrazione regionale ha predisposto un format dedicato al monitoraggio che comprende la rilevazione degli aspetti relativi ai flussi finanziari, alle persone disabili beneficiarie, ai luoghi degli interventi, alla modalità di gestione dei progetti e alle eventuali criticità. I monitoraggi sono effettuati con una cadenza almeno semestrale, anche con incontri periodici dedicati presso le sedi e le strutture oggetto degli interventi a valere sul DdN.

• integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti

Nell'ottica del budget di progetto si prevede l'integrazione e la cumulabilità non solo delle risorse afferenti ai programmi FNPS e FNA e del DdN, ma anche di tutte le risorse regionali del FAP, Fondo Gravissimi, Fondo SLA, ecc.

Il programma sulla vita indipendente, in caso di target coincidente con il DdN, può essere utilizzato quale intervento di Start-up, garantendo continuità con le risorse del Fondo DdN.

In via esemplificativa, si promuove la costituzione di soluzioni di co-housing fra persone con interventi finanziati da diverse misure (ad es. DdN, FNPS, FNA, FAP, Fondo Gravissimi, Fondo SLA, Vita Indipendente, ecc.).

Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM

N.B. E' possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all'età, tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età.

L'accesso agli interventi ed ai servizi viene garantito in ogni territorio sulla base delle valutazioni effettuate dalle equipe multidisciplinari nel rispetto dei criteri indicati nella L. 112/2016 e nel DM 23/11/2016.

Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

La Regione promuove attività di raccordo con la Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13 bis della LR 41/1996.

La Regione coinvolge gli Enti Gestori a tutti i livelli del processo con incontri dedicati sulle tematiche specifiche: pianificazione e realizzazione dei progetti, verifica degli obiettivi di programmazione, monitoraggi, sistemi informativi, azioni di miglioramento e diffusione delle buone pratiche, ecc. Gli EEGG si fanno promotori delle richieste delle persone stesse e dei loro familiari tenendo conto degli interessi, desideri, aspirazioni, preferenze, inclinazioni e predisposizioni della persona con disabilità.

Gli EEGG, laddove non ancora attivo, costituiscono un tavolo di confronto tra i soggetti competenti all'attuazione degli interventi e dei servizi dedicati alla disabilità a livello locale (SSC, Aziende Sanitarie, terzo settore e privato sociale, ecc.), finalizzato a:

- raccordo tra i soggetti stessi come indicato all'art. 6 c. 9 della LR 41/1996;
- raccordo con l'equipe multidisciplinari di cui agli artt. 8 e 9 della LR 41/1996;
- condivisione delle iniziative proposte;
- emersione delle necessità del territorio;
- diffusione esperienze e buone pratiche;
- monitoraggio locale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE